

(ALLEGATO A)

L.R. 22-7-1997 n. 27

**Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi.**

**Art. 6 - Presentazione delle proposte di candidatura.**

1. Entro il sessantesimo giorno antecedente il termine entro cui devono essere effettuate le nomine o le designazioni, le proposte di candidatura sono presentate:

- a) al Presidente del Consiglio, per le nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale;
- b) al Presidente della Regione, per le nomine o designazioni di competenza della Giunta regionale o del Presidente della Regione.

2. Nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 5 le proposte di candidatura devono essere presentate entro il termine di presentazione stabilito dal medesimo comma 2.

3. Le proposte di candidatura devono indicare:

- a) i dati anagrafici e la residenza del candidato;
- b) il titolo di studio;
- c) un curriculum attestante la professione o l'occupazione abituale, il possesso di eventuali requisiti richiesti da leggi, regolamenti o convenzioni agli effetti della nomina o della designazione, nonché contenente l'elenco delle cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica ricoperte attualmente o precedentemente.

4. Alla proposta di candidatura è allegata la dichiarazione, sottoscritta dal candidato, di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dalla [legge 18 gennaio 1992, n. 16](#) e successive modifiche e integrazioni o di ineleggibilità specifica all'incarico, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accettazione dell'incarico; quest'ultima dichiarazione non è necessaria nel caso di candidature proposte direttamente da cittadini ai sensi del comma 7.

5. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono perentori; le proposte di candidatura pervenute dopo tali termini o prive dei dati e della documentazione di cui ai commi 3 e 4 non sono prese in considerazione.

5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 5 e limitatamente alle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale, i consiglieri regionali possono presentare proposte di candidatura corredate dei dati e della documentazione previsti ai commi 3 e 4 entro dieci giorni dalla data di trasmissione alla competente Commissione consiliare delle proposte di candidatura istruite ai sensi dell'articolo 7 [\(4\)](#).

5-ter. La Commissione consiliare competente provvede ad istruire le proposte di candidatura presentate ai sensi del comma 5-bis [\(5\)](#).

6. L'iniziativa per la presentazione delle proposte di candidatura spetta ad ogni consigliere regionale, alle associazioni di categoria, agli ordini professionali, alle organizzazioni per la tutela degli interessi diffusi, sempreché con sedi e operatività nel territorio regionale, alle associazioni riconosciute ai sensi delle vigenti leggi regionali, alle associazioni senza fine di lucro comunque costituite.

7. I cittadini in possesso dei necessari requisiti, possono proporre la propria candidatura.

8. Qualora non siano presentate proposte di candidatura nei termini di cui ai commi 1 e 2 o qualora siano presentate in numero inferiore al numero dei soggetti da nominare o designare, fatte salve comunque le candidature presentate, il Presidente del Consiglio regionale, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari, per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale, e il Presidente della Regione, sentito l'assessore competente per materia, per le nomine e designazioni di competenza della Giunta regionale o del Presidente della Regione, provvedono a formularle corredate dalle indicazioni di cui ai commi 3 e 4.

8-bis. Ai fini di quanto previsto dall'[articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675](#) e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato, nei limiti e con le prescrizioni previste dalla medesima legge, il trattamento dei dati personali indicati nel comma 1 del richiamato articolo 22 afferenti alle cariche di cui all'articolo 10, comma 1, della presente legge e comunque di ogni altro dato personale inerente al curriculum presentato ai sensi della lettera c) del comma 3 del presente articolo [\(6\)](#).

[\(4\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 1, L.R. 9 dicembre 2005, n. 25](#).

[\(5\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 1, L.R. 9 dicembre 2005, n. 25](#).

[\(6\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 1, L.R. 1° giugno 1999, n. 26](#).

#### **Art. 10 - Incompatibilità.**

1. Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi statali, non possono ricoprire gli incarichi di cui all'articolo 1 coloro che ricoprono la carica di tesoriere e/o segretario amministrativo a livello locale, provinciale, regionale, nazionale in partiti politici, movimenti politici, associazioni e sindacati.

2. Nelle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1, la nomina o la designazione è inefficace se il nominato o il designato, al momento dell'accettazione non ha fatto cessare la situazione medesima.

3. Il sopravvenire delle situazioni di incompatibilità nel corso degli incarichi comporta la decadenza dagli incarichi stessi qualora entro il termine di venti giorni non sia rimossa la causa delle incompatibilità. La decadenza è pronunciata dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale secondo le rispettive competenze nella nomina o designazione.

4. Nessuno può essere nominato o designato nel medesimo incarico per più di due mandati. È consentito un terzo mandato se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per cause diverse dalle dimissioni (7).

5. Al Difensore civico, di cui alla [legge regionale n. 28 del 1988](#) e al titolare dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori di cui alla [legge regionale n. 42 del 1988](#) si applica la disciplina stabilita rispettivamente dall'[articolo 5 della legge regionale n. 28 del 1988](#) come sostituito dall'[articolo 52 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6](#) e dall'[articolo 5 della legge regionale n. 42 del 1988](#) come sostituito dall'[articolo 51 della legge regionale n. 6 del 1996](#). Sono abrogati il comma 5 dell'[articolo 4 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28](#) e il comma 4 dell'[articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 \(8\)](#).

(7) Comma così sostituito dall'[art. 25, comma 1, lettera a\), L.R. 28 gennaio 2000, n. 5](#). Il testo originario così disponeva: «4. Nessuno può essere nominato o designato nel medesimo incarico per più di due mandati.».

(8) Periodo aggiunto dall'[art. 25, comma 1, lettera b\), L.R. 28 gennaio 2000, n. 5](#).

### **AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO STATUTO**

#### **Art. 18 – Incompatibilità**

1. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge in materia, non possono essere nominati Presidente, Vice-Presidente, componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei revisori dei conti o Direttore:

a) coloro che hanno vertenze in corso con l'Azienda, a meno che non si tratti del Direttore per cause attinenti al proprio rapporto di lavoro;

b) coloro che hanno un parente o un affine fino al terzo grado, o il coniuge o l'affiliante o l'affiliato chiamato a ricoprire o che già ricopre un'altra carica tra quelle indicate; la incompatibilità colpisce il meno anziano di nomina e, in caso di contemporaneità di nomina, il meno anziano di età.

2. I soggetti che, all'atto di nomina, si trovino nelle condizioni di incompatibilità previste al presente articolo o che vengano a trovarvisi successivamente, sono dichiarati decaduti.

3. Sono altresì dichiarati decaduti i componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non abbiano partecipato a cinque sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.